

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

**REGOLAMENTO PER
LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEI PASSI CARRAI**

COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI PASSI CARRAI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 del 26/02/2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 26 del 29/08/2007

Art. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Ai sensi del presente Regolamento per "Passo carrabile" si intende qualsiasi accesso veicolare che da una strada pubblica o privata ad uso pubblico, immette su un'area laterale privata, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 2, comma 1, art. 3 n. 37, C.d.S.; art. 120 lettera "e" D.P.R. 495/92 - reg. esec. C.D.S. e successive modificazioni ed integrazioni).

Si considerano altresì passi carrabili i manufatti o gli appositi intervalli su strade o marciapiedi così come richiamati dall'art.44 del D.Lgs.507/1993.

Art. 3
Autorizzazione alla realizzazione *

Fatto salvo il disposto del successivo art. 3 bis, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne' possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal Comune per tutti i casi di propria competenza ai sensi del vigente codice della strada che interessano strade comunali o anche strade non comunali comprese in un centro abitato (art. 22 e 26, commi 1 e 3, C.d.S.).

Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, valgono le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 C.D.S. nel testo vigente.

Per gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che non siano adeguabili alle normative in vigore può essere rilasciata autorizzazione per distanze inferiori a quelle fissate dall'art.46 del predetto regolamento unicamente in base a istruttoria da redigersi e motivarsi caso per caso.

** Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 29/08/2007.*

ART. 3 bis *

L'autorizzazione alla realizzazione o al mantenimento del passo carraio esistente, è obbligatoria nel Centro Storico di San Leo – come individuato negli strumenti urbanistici vigenti -, nelle frazioni di Pietracuta e Torello, nelle zone di nuova espansione (zona PEEP Libiano ed aree oggetto di nuove previsioni urbanistiche) ed in quelle individuate in appositi e separati provvedimento comunali in ragione di motivi contingenti.

Sono esclusi i centri e nuclei rurali e le case sparse, per i quali è comunque possibile il rilascio, a richiesta dell'interessato, dell'autorizzazione.

** Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 26 del 29/08/2007.*

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che si avvarrà della collaborazione dello Sportello Unico Edilizia Comunale e dell'Ufficio Tributi, per la parte di rispettiva competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in bollo su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali corredate dalla fotografia a colori del passo stesso, da eventuale documentazione tecnica, dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e dalla ricevuta di versamento di cui al successivo art.5.

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare verrà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e potrà essere aggiornato annualmente.

Detto importo dovrà essere versato al Comune mediante conto corrente postale indicando nella causale "spese di istruttoria e sopralluogo autorizzazione passo carrabile".

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento del canone e della somma dovuta quale corrispettivo del costo del cartello, il cui importo verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Detto importo potrà essere aggiornato annualmente.

Le domande possono essere inviate per raccomandata, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza (in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità).

Art.8 **Canone ***

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone annuo, a favore del Comune, il cui ammontare sarà versato tramite apposito conto corrente postale indicando nella causale "Autorizzazione passo carraio n. ____ del ____ : canone anno ____". Detto importo, a partire dall'anno 2008, verrà determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale e potrà dalla stessa essere aggiornato annualmente.

Il Canone annuo è dovuto in misura fissa: per l'anno 2007 l'importo è fissato come segue:

1. per passi carrai aventi larghezza non superiore a ml. 4,50:
 - ⌘ Euro 10,00 per categoria stradale I^;
 - ⌘ Euro 7,00 per categoria stradale II^;
2. per passi carrai aventi larghezza superiore a ml. 4,50:
 - ⌘ Euro 20,00 per categoria stradale I^;
 - ⌘ Euro 14,00 per categoria stradale II^;

** Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 29/08/2007.*

Art. 9 **Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10 **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi di legge.

Art. 11 **Disposizioni transitorie**

I passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere autorizzati entro e non oltre il 31/12/2007.

Detto adeguamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 4.

Art. 12 **Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di regolamento applicabili in materia.

L'istruttoria delle domande sarà eseguita in osservanza dei principi di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.

Art. 13 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PASSI CARRAI.

NR. Progr. **26**
Data **29/08/2007**
NR. Protoc.
Seduta NR. **4**

Cod. Materia: **REG** **REGOLAMENTI**

Contratto: Si No Cod. Ente: **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/08/2007 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta, oggi 29/08/2007 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915:

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	S	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCONI GIORGIO	N
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti		9	TOTALE Assenti		4

Assenti Giustificati i signori :

BARONI MAURO, CICCONI GIORGIO

Assenti Non Giustificati i signori :

CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

È presente l'ASSESSORE ESTERNO GUERRA PIER SANTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. SCIASCIA RENATO .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

GUERRA MAURO, VALLONI GIANLUCA, GIACOBBI ANNAMARIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PASSI CARRAI.

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Affari Generali ha redatto la proposta di deliberazione sopra indicata.

Premesso:

- **Che** il Comune di San Leo è dotato di regolamento per la realizzazione e la gestione di passi carrai, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 26/02/2005;

- **Che**, al termine delle operazioni propedeutiche all'individuazione ed autorizzazione dei passi carrai soggetti all'applicazione del regolamento, è emersa la necessità di modificare il medesimo, nella parte relativa alla previsione di un canone annuo da corrispondere ed in quella relativa all'obbligatorietà dell'autorizzazione in tutto il territorio comunale;

Dato atto, specificamente, che le variazioni proposte concernono:

1. in ordine alla previsione del canone annuo, originariamente stabilito in Euro/ml. di larghezza dell'accesso o passo, nella determinazione di un canone in misura fissa, diversificato a seconda dell'importanza delle strade sulle quali insiste il passo, ed articolato in due fasce: larghezza fino a 4,50 ml e larghezza superiore a 4,50 ml.;
2. relativamente alla esclusione dall'obbligatorietà di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione od il mantenimento dei passi carrai nell'intero territorio comunale, si ritiene congruo esentare dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui trattasi i centri ed i nuclei rurali nonché le case sparse od isolate;

Rilevato:

- **Che** le modifiche di cui al punto 1 sono motivate da ragioni di equità, mentre, per quanto concerne il punto 2, al di là della dubbia utilità pratica dell'istituzione dei passi carrai obbligatori in aree soggette ad un volume di traffico estremamente limitato, sussiste altresì l'impossibilità tecnica di eseguire il servizio di rimozione forzata dei trasgressori in zone impervie o in cui, come avviene in numerosi borghi rurali, non esistono gli spazi di manovra necessari;

- **Che**, inoltre, sono frequenti i casi di abitazioni e nuclei residenziali che sono collegati - singolarmente o tramite strade private - direttamente alle strade provinciali, sulle quali il Comune non ha potestà impositiva;

Visto il regolamento comunale per la realizzazione e la gestione di passi carrai, modificato come indicato ai capoversi precedenti, e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto l'art 42 D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale per la realizzazione e la gestione dei passi carrai, modificato ed integrato secondo quanto esposto in narrativa.
2. Di incaricare i responsabili dei competenti uffici della redazione di ogni provvedimento conseguente all'approvazione della presente proposta di deliberazione.
3. Di dare atto che il regolamento così modificato ed integrato sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per la durata di quindi giorni.

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 26 DEL 29/08/2007

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio

f.to(Dott.ssa Morena D'Antonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la suesesa proposta.

COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI PASSI CARRAI**

N.B.: IN GRASSETTO SONO RIPORTATE LE AGGIUNTE E LE MODIFICHE AL TESTO VIGENTE.

Art. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Ai sensi del presente Regolamento per "Passo carrabile" si intende qualsiasi accesso veicolare che da una strada pubblica o privata ad uso pubblico, immette su un'area laterale privata, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 2, comma 1, art. 3 n. 37, C.d.S.; art. 120 lettera "e" D.P.R. 495/92 - reg. esec. C.D.S. e successive modificazioni ed integrazioni).
Si considerano altresì passi carrabili i manufatti o gli appositi intervalli su strade o marciapiedi così come richiamati dall'art.44 del D.Lgs.507/1993.

Art. 3
Autorizzazione alla realizzazione

Fatto salvo il disposto del successivo art. 3 bis, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne' possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal Comune per tutti i casi di propria competenza ai sensi del vigente codice della strada che interessano strade comunali o anche strade non comunali comprese in un centro abitato (art. 22 e 26, commi 1 e 3, C.d.S.).

Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, valgono le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 C.D.S. nel testo vigente.

Per gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che non siano adeguabili alle normative in vigore può essere rilasciata autorizzazione per distanze inferiori a quelle fissate dall'art.46 del predetto regolamento unicamente in base a istruttoria da redigersi e motivarsi caso per caso.

ART. 3 bis

L'autorizzazione alla realizzazione o al mantenimento del passo carraio esistente, è obbligatoria nel Centro Storico di San Leo – come individuato negli strumenti urbanistici vigenti -, nelle frazioni di Pietracuta e Torello, nelle zone di nuova espansione (zona PEEP Libiano ed aree oggetto di nuove previsioni urbanistiche) ed in quelle individuate in appositi e separati provvedimenti comunali in ragione di motivi contingenti.

Sono esclusi i centri e nuclei rurali e le case sparse, per i quali è comunque possibile il rilascio, a richiesta dell'interessato, dell'autorizzazione.

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che si avvarrà della collaborazione dello Sportello Unico Edilizia Comunale e dell'Ufficio Tributi, per la parte di rispettiva competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in bollo su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali corredate dalla fotografia a colori del passo stesso, da eventuale documentazione tecnica, dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e dalla ricevuta di versamento di cui al successivo art.5.

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare verrà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e potrà essere aggiornato annualmente.

Detto importo dovrà essere versato al Comune mediante conto corrente postale indicando nella causale "spese di istruttoria e sopralluogo autorizzazione passo carrabile".

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento del canone e della somma dovuta quale corrispettivo del costo del cartello, il cui importo verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Detto importo potrà essere aggiornato annualmente.

Le domande possono essere inviate per raccomandata, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza (in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità).

Art.8
Canone

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone annuo, a favore del Comune, il cui ammontare sarà versato tramite apposito conto corrente postale indicando nella causale "Autorizzazione passo carraio n. ___ del ____ : canone anno ____". Detto importo, **a partire dall'anno 2008**, verrà determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale e potrà dalla stessa essere aggiornato annualmente.

Il Canone annuo è dovuto in misura fissa: per l'anno 2007 l'importo è fissato come segue:

- 1. per passi carrai aventi larghezza non superiore a ml. 4,50:**
 - ✚ Euro 10,00 per categoria stradale I^;
 - ✚ Euro 7,00 per categoria stradale II^;
- 2. per passi carrai aventi larghezza superiore a ml. 4,50:**
 - ✚ Euro 20,00 per categoria stradale I^;
 - ✚ Euro 14,00 per categoria stradale II^;

Art. 9
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi di legge.

Art. 11
Disposizioni transitorie

I passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere autorizzati entro e non oltre il 31/12/2007.

Detto adeguamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 4.

Art. 12
Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di regolamento applicabili in materia.

L'istruttoria delle domande sarà eseguita in osservanza dei principi di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.

Art. 13
Entrata in vigore

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 26 DEL 29/08/2007

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ~~07 SET. 2007~~ 21 SET. 2007

Ll, 07 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all'originale.

Ll, 07 SET. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 15 SET. 2007

Ll, 22 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all'originale.

Ll, 22 SET. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

Comune di San Leo

Ripubblicato all'Albo Pretorio
dal 24 SET. 2007
al 23 OTT. 2007
con - senza opposizioni
San Leo 25 OTT. 2007

Il Messo Comunale

Visto FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Spada Sandro



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PASSI CARRAI.

NR. Progr. **26**

Data **29/08/2007**

NR. Protoc.

Seduta NR. **4**

Cod. Materia: **REG** **REGOLAMENTI**

Contratto: Si No Cod. Ente: **CCD/41053**

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione in data **29/08/2007** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella sala della delegazione comunale di Pietracuta, oggi **29/08/2007** alle Ore **21:00** in adunanza **STRAORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	S	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCONI GIORGIO	N
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti		9	TOTALE Assenti		4

Assenti Giustificati i signori :

BARONI MAURO, CICCONI GIORGIO

Assenti Non Giustificati i signori :

CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

È presente l'ASSESSORE ESTERNO GUERRA PIER SANTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. SCLASCIA RENATO .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

GUERRA MAURO, VALLONI GIANLUCA, GIACOBBI ANNAMARIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PASSI CARRAI.

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Affari Generali ha redatto la proposta di deliberazione sopra indicata.

Premesso:

- **Che** il Comune di San Leo è dotato di regolamento per la realizzazione e la gestione di passi carrai, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 26/02/2005;

- **Che**, al termine delle operazioni propedeutiche all'individuazione ed autorizzazione dei passi carrai soggetti all'applicazione del regolamento, è emersa la necessità di modificare il medesimo, nella parte relativa alla previsione di un canone annuo da corrispondere ed in quella relativa all'obbligatorietà dell'autorizzazione in tutto il territorio comunale;

Dato atto, specificamente, che le variazioni proposte concernono:

1. in ordine alla previsione del canone annuo, originariamente stabilito in Euro/ml. di larghezza dell'accesso o passo, nella determinazione di un canone in misura fissa, diversificato a seconda dell'importanza delle strade sulle quali insiste il passo, ed articolato in due fasce: larghezza fino a 4,50 ml e larghezza superiore a 4,50 ml.;
2. relativamente alla esclusione dall'obbligatorietà di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione od il mantenimento dei passi carrai nell'intero territorio comunale, si ritiene congruo esentare dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui trattasi i centri ed i nuclei rurali nonché le case sparse od isolate;

Rilevato:

- **Che** le modifiche di cui al punto 1 sono motivate da ragioni di equità, mentre, per quanto concerne il punto 2, al di là della dubbia utilità pratica dell'istituzione dei passi carrai obbligatori in aree soggette ad un volume di traffico estremamente limitato, sussiste altresì l'impossibilità tecnica di eseguire il servizio di rimozione forzata dei trasgressori in zone impervie o in cui, come avviene in numerosi borghi rurali, non esistono gli spazi di manovra necessari;

- **Che**, inoltre, sono frequenti i casi di abitazioni e nuclei residenziali che sono collegati - singolarmente o tramite strade private - direttamente alle strade provinciali, sulle quali il Comune non ha potestà impositiva;

Visto il regolamento comunale per la realizzazione e la gestione di passi carrai, modificato come indicato ai capoversi precedenti, e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto l'art 42 D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale per la realizzazione e la gestione dei passi carrai, modificato ed integrato secondo quanto esposto in narrativa.
2. Di incaricare i responsabili dei competenti uffici della redazione di ogni provvedimento conseguente all'approvazione della presente proposta di deliberazione.
3. Di dare atto che il regolamento così modificato ed integrato sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per la durata di quindi giorni.

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 26 DEL 29/08/2007

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott.ssa Morena D'Antonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI PASSI CARRAI**

N.B.: IN GRASSETTO SONO RIPORTATE LE AGGIUNTE E LE MODIFICHE AL TESTO VIGENTE.

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Ai sensi del presente Regolamento per "Passo carrabile" si intende qualsiasi accesso veicolare che da una strada pubblica o privata ad uso pubblico, immette su un'area laterale privata, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 2, comma 1, art. 3 n. 37, C.d.S.; art. 120 lettera "e" D.P.R. 495/92 - reg. esec. C.D.S. e successive modificazioni ed integrazioni).

Si considerano altresì passi carrabili i manufatti o gli appositi intervalli su strade o marciapiedi così come richiamati dall'art.44 del D.Lgs.507/1993.

Art. 3

Autorizzazione alla realizzazione

Fatto salvo il disposto del successivo art. 3 bis, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne' possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal Comune per tutti i casi di propria competenza ai sensi del vigente codice della strada che interessano strade comunali o anche strade non comunali comprese in un centro abitato (art. 22 e 26, commi 1 e 3, C.d.S.).

Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, valgono le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 C.D.S. nel testo vigente.

Per gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che non siano adeguabili alle normative in vigore può essere rilasciata autorizzazione per distanze inferiori a quelle fissate dall'art.46 del predetto regolamento unicamente in base a istruttoria da redigersi e motivarsi caso per caso.

ART. 3 bis

L'autorizzazione alla realizzazione o al mantenimento del passo carraio esistente, è obbligatoria nel Centro Storico di San Leo – come individuato negli strumenti urbanistici vigenti -, nelle frazioni di Pietracuta e Torello, nelle zone di nuova espansione (zona PEEP Libiano ed aree oggetto di nuove previsioni urbanistiche) ed in quelle individuate in appositi e separati provvedimenti comunali in ragione di motivi contingenti.

Sono esclusi i centri e nuclei rurali e le case sparse, per i quali è comunque possibile il rilascio, a richiesta dell'interessato, dell'autorizzazione.

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che si avvarrà della collaborazione dello Sportello Unico Edilizia Comunale e dell'Ufficio Tributi, per la parte di rispettiva competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in bollo su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali corredate dalla fotografia a colori del passo stesso, da eventuale documentazione tecnica, dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e dalla ricevuta di versamento di cui al successivo art.5.

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare verrà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e potrà essere aggiornato annualmente.

Detto importo dovrà essere versato al Comune mediante conto corrente postale indicando nella causale "spese di istruttoria e sopralluogo autorizzazione passo carrabile".

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento del canone e della somma dovuta quale corrispettivo del costo del cartello, il cui importo verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Detto importo potrà essere aggiornato annualmente.

Le domande possono essere inviate per raccomandata, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza (in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità).

Art.8
Canone

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone annuo, a favore del Comune, il cui ammontare sarà versato tramite apposito conto corrente postale indicando nella causale "Autorizzazione passo carraio n. ___ del ____ : canone anno ____". Detto importo, **a partire dall'anno 2008**, verrà determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale e potrà dalla stessa essere aggiornato annualmente.

Il Canone annuo è dovuto in misura fissa: per l'anno 2007 l'importo è fissato come segue:

- 1. per passi carrai aventi larghezza non superiore a ml. 4,50:**
 - ✚ Euro 10,00 per categoria stradale I[^];
 - ✚ Euro 7,00 per categoria stradale II[^];
- 2. per passi carrai aventi larghezza superiore a ml. 4,50:**
 - ✚ Euro 20,00 per categoria stradale I[^];
 - ✚ Euro 14,00 per categoria stradale II[^];

Art. 9
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi di legge.

Art. 11
Disposizioni transitorie

I passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere autorizzati entro e non oltre il 31/12/2007.

Detto adeguamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 4.

Art. 12
Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di regolamento applicabili in materia.

L'istruttoria delle domande sarà eseguita in osservanza dei principi di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.

Art. 13
Entrata in vigore

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 26 DEL 29/08/2007

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07 SET. 2007 al 21 SET. 2007

Li, 07 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO



È copia conforme all'originale.

Li, 07 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 16 SET. 2007

Li, 22 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO



È copia conforme all'originale.

Li, 22 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

22 SET. 2007
Comune di San Leo

Publicato all'Albo Pretorio
dal 24 SET. 2007

al 23 OTT. 2007

con - senza opposizioni

San Leo 25 OTT. 2007

Il Messo Comunale

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Spada Sandro



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI
PASSI CARRAI

NR. Progr. 2

Data 26/02/2005

NR. Protoc.

Seduta NR. 1

Cod. Materia : REG REGOLAMENTI

Contratto : Si No Cod. Ente : CCD/41053

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/02/2005 alle ore 10:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala grande della delegazione di Pietracuta di San Leo , oggi 26/02/2005 alle Ore 10:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	N	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	POLIDORI SANDRO	S
GIACOBBI ANNA MARIA	N	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	S		
TOTALE Presenti 9		TOTALE Assenti 4			

Assenti Giustificati i signori :

GIACOBBI ANNA MARIA, ALESSANDRINI SUSANNA, CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.ra DOTT. SANDRO RICCI .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiarerà aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

SERIPA CIRO GRAZIANO, BARONI MAURO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PASSI CARRAI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“Premesso che l'amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di dotarsi degli strumenti necessari a regolamentare la realizzazione e la gestione dei passi carrai;

Dato atto che tale regolamentazione si rende necessaria al fine di garantire, in particolare nei centri e nuclei abitati una migliore fruibilità degli accessi alle abitazioni private tramite la previsione di passi autorizzati e la conseguente applicazione di sanzioni amministrative le relative sanzioni per sosta abusiva, da parte di soggetti diversi dai titolari dell'autorizzazione;

Visto il regolamento comunale per la realizzazione di passi carrabili, redatto dal servizio polizia municipale ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Rilevato che l'approvazione del regolamento comporta, tra l'altro, la stipula di convenzioni con operatori privati per la rimozione di veicoli non autorizzati che sostino all'interno dei passi carrai;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2^ D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare l'allegato regolamento comunale per la realizzazione di passi carrabili, redatto dal servizio polizia municipale ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, con atti separati, saranno stipulate convenzioni con operatori privati per la rimozione di veicoli non autorizzati che sostino all'interno dei passi carrai.
3. Di dare atto che all'attuazione del regolamento provvederanno, per le rispettive competenze, gli uffici Polizia Municipale, Sportello unico edilizia e tributi.”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del servizio
f.to (Dott.ssa Morena D'Antonio)

Il Sindaco, avvalendosi dell'ausilio del collaboratore Pierdomenico Cenci, illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla discussione.

Il Consigliere Cappelli chiede di differenziare il canone nel caso in cui il passo carrabile comporti un onere per l'Amministrazione (es. smusso del marciapiede). Prosegue, ponendo l'accento sul fatto che con questo regolamento non si prevede solo il pagamento di tassa ma si deve creare un servizio.

Il Consigliere Polidori è contrario all'obbligatorietà alla regolarizzazione generalizzata di passi carrai esistenti.

Il Sindaco dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

- favorevoli n.8
 - contrari n.1 (Polidori)
- espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.



COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI PASSI CARRAI**

Art. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Ai sensi del presente Regolamento per "Passo carrabile" si intende qualsiasi accesso veicolare che da una strada pubblica o privata ad uso pubblico, immette su un'area laterale privata, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 2, comma 1, art. 3 n. 37, C.d.S.; art. 120 lettera "e", D.P.R. 495/92 - reg. esec. C.D.S. e successive modificazioni ed integrazioni).
Si considerano altresì passi carrabili quei manufatti o gli appositi intervalli su strade o marciapiedi così come richiamati dall'art.44 del D.Lgs.507/1993.

Art. 3
Autorizzazione alla realizzazione

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne' possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal Comune per tutti i casi di propria competenza ai sensi del vigente codice della strada che interessano strade comunali o anche strade non comunali comprese in un centro abitato (art. 22 e 26, commi 1 e 3, C.d.S.).

Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, valgono le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 C.D.S. nel testo vigente.

Per gli accessi esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che non siano adeguabili alle normative in vigore può essere rilasciata autorizzazione per distanze inferiori a quelle fissate dall'art.46 del predetto regolamento unicamente in base a istruttoria da redigersi e motivarsi caso per caso.

Art. 4
Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Polizia Municipale che si avvarrà della collaborazione dello Sportello Unico Edilizia Comunale e dell'Ufficio Tributi, per la parte di rispettiva competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in bollo su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali corredate dalla fotografia a colori del passo stesso, da eventuale documentazione tecnica, dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e dalla ricevuta di versamento di cui al successivo art.5.

Art. 5
Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare verrà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e potrà essere aggiornato annualmente.

Detto importo dovrà essere versato al Comune mediante conto corrente postale indicando nella causale "spese di istruttoria e sopralluogo autorizzazione passo carrabile".

Art. 6
Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7
Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento del canone e della somma dovuta quale corrispettivo del costo del cartello, il cui importo verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Detto importo potrà essere aggiornato annualmente.

Le domande possono essere inviate per raccomandata, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza (in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità).

Art. 8
Canone

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone annuo, a favore del Comune, il cui ammontare sarà versato tramite apposito conto corrente postale indicando nella causale "Autorizzazione passo carraio n. ____ del ____ : canone anno ____". Detto importo verrà determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale e potrà dalla stessa essere aggiornato annualmente.

Art. 9
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi di legge.

Art. 11
Disposizioni transitorie

I passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere autorizzati entro e non oltre il 31/12/2005.

Detto adeguamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 4.

Art. 12
Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di regolamento applicabili in materia.

L'istruttoria delle domande sarà eseguita in osservanza dei principi di cui alla Legge n.241/1990 e s.m.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRO RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione ~~non~~ è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03 MAR. 2005 al 17 MAR. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SANDRO RICCI
DR ROSALIA FRANCESCA

Ll, 03 MAR. 2005

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SANDRO RICCI
DR ROSALIA FRANCESCA

Ll, 03 MAR. 2005

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 13 MAR. 2005

Ll,
04 MAG. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRO RICCI

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

È copia conforme all'originale.

Ll,
04 MAG. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCI

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

Comune di San Leo

2 Pubblicato all'Albo Pretorio
del 22 MAR. 2005
al 21 APR. 2005
non - senza opposizioni
San Leo 04 MAG. 2005
Messo Comunale

Visto: Il Segretario

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Spada Sandro

